

Proposta N° 203 / Prot. Data 15.06.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
--	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 183 del Reg. Data 15.06.2017	OGGETTO :	LITE SALVAGGIO ROSA MARIA C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, INNANZI GIUDICE DI PACE DI CORLEONE, PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 13-7-2017.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di giugno alle ore 18,25 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "**LITE SALVAGGIO ROSA MARIA C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, INNANZI GIUDICE DI PACE DI CORLEONE, PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 13-7-2017.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.**", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che con l'allegato atto di citazione per opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella esattoriale di pagamento N. 29620170014108103, notificato a quest'Ente il 26/5/2017 ed acquisito in data 29/5/2017 al Prot. P.M. N. 2245, la sig.ra **SALVAGGIO Rosa Maria**, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di Lorenzo, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo e la Riscossione Sicilia S.p.a., innanzi il Giudice di Pace di Corleone, con udienza fissata per il **13 luglio 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, declaratoria di nullità dell'impugnata cartella esattoriale di pagamento ed, in via subordinata, quella di illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27, comma 6, L. 681/1980;

Accertato che la surrichiamata cartella esattoriale si riferisce al verbale N. 17275 - Reg. 1128/2014 del 28/4/2014 (violazione art. 7, C.d.S. per sosta "in luogo vietato da apposito segnale" del veicolo targato AA489**), notificato, a mezzo posta, in data 4/6/2014;

Ritenuto che, è nell'interesse di quest'Ente costituirsi nell'istaurando giudizio, affinché dimostri nel corso dello stesso le legittimità del procedimento notificatorio relativo al sopra richiamato verbale di accertamento, portato con l'opposta cartella esattoriale, così da potere salvaguardare il proprio credito, ed in ogni caso evitare a proprio carico, per il principio di soccombenza, statuizioni condannatorie anche se in solido con l'altro convenuto, Riscossione Sicilia S.p.a.;

Richiamato l'art. 59, u.c., del Regolamento Uffici e Servizi (come da ultimo modificato, giusta Deliberazione di G.M. N. 12 del 18/1/2017), secondo cui "*in materia di opposizioni alle sanzioni per violazioni del codice della strada il mandato alle lite viene di regola conferito al dirigente del Corpo della Polizia Municipale*", nonché l'art. 31, u.c., dello stesso Regolamento, il quale prevede che "*Il Dirigente di Settore [oggi Direzione] può delegare parte delle sue funzioni al responsabile di servizio, ivi compreso l'impegno e la liquidazione di spesa*";

Valutato, altresì, che, in ogni caso, alla luce del seguente principio di diritto della S.C., secondo cui nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte [valore non eccedente euro 1.100,00], deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto (cfr. Cass. N. 8026/2006), quest'Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, nel giudizio de quo, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c. può sia "*stare in giudizio personalmente*", stante che il valore della causa dichiarato dall'attore è pari ad euro 141,02 e, quindi, non eccedente euro 1.100,00, sia delegare la partecipazione all'udienza di comparizione già fissata al **13/7/2017** ed alle eventuali sue successive al Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio - Corpo di P.M. ovvero ad altro funzionario da quest'ultimo indicato;

Dato atto che, giusta nota prot. N. 815 del 4/3/2017 del Dirigente 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio, riguardante "*Disposizione di Servizio – Assegnazione Risorse Umane alle Aree della 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio*", in forza delle quali disposizioni al Vice Dirigente P.M., Dott. Giuseppe Fazio, è attribuita la responsabilità dell'"*Area 1 – Viabilità Polizia Stradale e Controllo del Territorio*", comprendente anche l'U.O. – *Contenzioso – O.S.A.* -, il predetto funzionario è legittimato a partecipare alla sopra richiamata udienza di comparizione del 13/7/2017 ed alle eventuali sue successive, in rappresentanza dell'ente impositore Comune di Alcamo;

Vista la L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio e dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c., a costituirsi e resistere personalmente in giudizio nell'istaurando giudizio di cui in premessa promosso contro lo stesso e la Riscossione Sicilia S.p.a;
- 2) Di delegare il V.Comandante del Corpo di P.M., Dott. Giuseppe Fazio, della rappresentanza dell'Ente nella prima udienza di comparizione del 13/7/2017 ed alle eventuali sue successive;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il **13/7/2017**, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“LITE SALVAGGIO ROSA MARIA C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, INNANZI GIUDICE DI PACE DI CORLEONE, PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 13-7-2017.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.”**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M.

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-*bis* comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, li 12.06.2017

L’Assessore alla Polizia Municipale
Ing. Fabio Butera

**Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e
Sicurezza del Territorio**
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, li 12.06.2017

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2366

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 19.06.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Alcamo, li 19.06.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 29.06.2017

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Alcamo, li 19.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 19.06.2017

F.to Istr. Amministrativo
Santino Lucchese

- Segr.
- AW

Studio Legale Avv. Antonio Di Lorenzo

CASSAZIONISTA

Avv. A. Di Lorenzo - Avv. A. Di Giorgio - Avv. Dr. M. Di Lorenzo
Via Carmine, n. 3 - 90034 Corleone (Pa) Tel/Fax 0918464248
E-mail: avv.mariodilorenzo@libero.it PEC: avv.mariodilorenzo@pec.it
Part. IVA 05991300822 - Cod. Fisc. DLRMRA70T04D009H

15/11/2011
Banco Pec
Corleone

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 2845
DEL 29/10/11

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORLEONE

Atto di citazione ex art. 615 c.p.c.

Per la sig.ra **SALVAGGIO Rosa Maria** (C.F.: SLVRMR67B46C654B), nata a Chiusa Sclafani (PA) il 06.02.1967, elettivamente domiciliata in Corleone (PA), via Carmine n. 3, presso l'Avv. Mario Di Lorenzo (CF: DLRMRA70T04D009H) del Foro di Termini Imerese, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134, 136 e 176 comma 2 c.p.c. al seguente numero di FAX 091 8464248 e/o all'indirizzo PEC: avv.mariodilorenzo@pec.it

Avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620170014108103 di € 141.02 emessa da Riscossione Sicilia SPA, relativamente agli importi iscritti a ruolo per mancato pagamento di verbali di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada.

PREMESSO IN FATTO

- Che la cartella opposta riguarda sanzioni amministrative irrogate a seguito di verbali di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada, che non erano stati pagati entro i 60 giorni dalla notifica.
- Che avverso tali contravvenzioni, non erano stati presentati né ricorsi al Prefetto, né ricorsi al Giudice di Pace.
- La cartella negli importi iscritti a Ruolo dall'Ente impositore riporta somme pretese a titolo di interessi legali, senza menzione del calcolo e delle aliquote applicate in base alle varie annualità.
- La cartella in questione, negli importi iscritti a Ruolo dall'Ente impositore contiene anche le maggiorazioni previste ex art. 27 L. 689/81, oltre l'aggio del Concessionario del servizio di riscossione, calcolato sull'intero importo, comprese le maggiorazioni de quibus.
- Tanto premesso, anche le maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81 risultano essere illegittime per i motivi in diritto di seguito esposti.

MOTIVI IN DIRITTO

SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'OPPONENTE E SULL'OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C.

Secondo la giurisprudenza il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza una ben individuata pretesa creditoria (Cass., n. 17202/2009).

In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa creditoria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass., nn. 21045/2007, 27385/2008; Cass., Ord. n. 15946/2010, ed in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare vedi anche Cass., S.U. n. 11087/2010).

Deve quindi riconoscersi la legittimazione attiva dell'opponente, che ha l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario.

Per mero tuzionismo difensivo, si ricorda infine, che a norma dell'art. 29 D.lgs. n. 46/1999, per le entrate non tributarie "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".

Sul punto la Suprema Corte in più occasioni ha chiarito che a seguito dell'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non pagata, l'interessato può opporsi con il procedimento ex art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione) in ogni tempo in quanto non è previsto alcun termine di decadenza (Cfr. fra tutte Cass., n. 12685/1999 in Giust. civ. Mass. 1999, 2262).

Pertanto, la presente azione è stata correttamente qualificata in quella di cui alle citate norme in quanto la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione.

Sussiste infine, la competenza territoriale del Giudice di Pace adito in applicazione dell'art. 480 co. 3 c.p.c. e dell'art. 27 c.p.c., come luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione, che in mancanza di altre idonee indicazioni coincide con la residenza o domicilio del debitore.

SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI RISCOSSIONE SICILIA SPA

Ricordando a noi stessi che i rapporti giuridici, tra l'agente della riscossione e l'ente creditore sono regolati dal D.Lgs. 112/1999, per tutto ciò secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione l'agente della riscossione riveste la qualifica di *adiectus solutionis causa*, cioè di soggetto legittimato a ricevere il pagamento al posto del creditore e quindi meramente incaricato della riscossione del credito; conseguentemente per gli atti di cui è autore l'agente della riscossione, la legittimazione passiva nelle liti che riguardano tali atti va riconosciuta all'agente della riscossione.

L'indirizzo prevalente in sede di legittimità, sposa questa tesi: "... sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione" (Cass. Ord. 24 aprile – 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., n. 24154/2007).

Ciò è così pacifico e consolidato che per giurisprudenza unanime, nei giudizi promossi avverso tutti gli atti dell'Ente esattore, non è configurabile alcun litisconsorzio necessario con l'Ente impositore.

Difatti, l'agente della riscossione, nell'ipotesi in cui sia unico destinatario di un'opposizione per vizi imputabili all'ente impositore ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, altrimenti risponde personalmente delle conseguenze della lite (Cass. civ., 25 luglio 2007, n. 16412; conf. Cass. civ., ordinanza 10 gennaio 2012, n. 1532; Cass. civ., sez. trib., 9 marzo 2011, n. 8025; Cass. civ., sez. trib. 30 novembre 2010, n. 6104; Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5532).

In conclusione, deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'opponente, che ha l'interesse giuridico alla rimozione del provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva sia di RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (Concessionario del servizio di riscossione) quale soggetto dal quale proveniva l'atto oggetto di opposizione (Cass., n. 5277/2001 in Giust. civ. Mass. 2001, 756) e sia dell'Ente impositore) quale titolare della pretesa azionata in cartella.

SULL'INESISTENZA DELLA PRETESA CREDITORIA

Nel merito si contesta che all'istante non risulta che gli atti prodromici (verbali e cartella di pagamento impugnata siano mai stati notificati) e pertanto, l'inesistenza del credito azionato per violazione degli artt. 13 e 14 lex 689/81.

Saranno i convenuti a dover fornire prova della regolarità della notifica dei verbali e della cartella di pagamento qui impugnata, nonché della cartella stessa.

Stante l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, siamo in presenza di un vero e proprio fatto estintivo della pretesa creditoria. Può dirsi, quindi, a tutti gli effetti di "esecutio sine titulo" in quanto, come ormai da giurisprudenza consolidata, equivale a notificare un precetto fondato su una sentenza senza specificare quale sia.

SULLA DECADENZA/PRESCRIZIONE E SULLA MANCANZA DI ATTI INTERRUPTIVI

Secondo l'articolo 28 della legge 689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. In caso di contravvenzioni stradali, il termine di prescrizione è, dunque, di 5 anni, ai sensi dell'articolo 209 del codice della strada, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, intimazioni di pagamento etc. fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni (Giudice di Pace di Torino n. 11937/2011). Sul punto si è pronunciata più volte anche la Cassazione. In particolare i giudici di P.zza Cavour hanno stabilito che il diritto di riscossione dell'amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni

previsto dall'articolo 209 del codice della strada e dall'articolo 28 della legge n. 689/1981, decorrente dall'atto di pignoramento, il quale, in quanto atto esecutivo idoneo ad interrompere la prescrizione, è senz'altro equiparato alla cartella esattoriale (tra tutte vedi: Cass., n. 5570/2010). Orbene, a norma dell'art. 50, co. 2, del D.P.R. n. 602/1973 "Se l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni". Questa è l'unica norma che possiamo adottare *ratione materiae*.

Vediamo dunque, come l'avviso di intimazione si rende necessario trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l'agente della riscossione non abbia dato inizio all'espropriazione forzata, ovvero abbia inviato un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati. In mancanza dell'avviso, infatti, l'espropriazione deve ritenersi assolutamente illegittima (Cass., S.U. n. 2053/2006).

Tale atto da parte dell'esattore racchiude in sé anche la funzione interruttiva del termine prescrizione della cartella di pagamento, che - abbiamo visto - segue quello del tributo, ovvero sanzione amministrativa etc.. Così, ad esempio, la cartella notificata per la riscossione del bollo auto sarà soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto per questo tributo.

Relativamente al contenuto dell'avviso, l'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, si limita ad indicare soltanto l'elemento dell'intimazione ad adempiere entro il termine di cinque giorni. In realtà, trattandosi di un atto avente natura amministrativa, esso non può prescindere dal contenuto minimo previsto dalla legge n. 241/1990.

In particolare, l'avviso di intimazione deve essere adeguatamente **motivato** in modo tale da porre il contribuente in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Cass., n. 2907/2010; Cass., n. 18415/2005).

L'obbligo di motivare adeguatamente l'atto amministrativo è previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, e dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente che testualmente recita: "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione degli atti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

In ultimo, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 "L'avviso di cui al comma 2 è **redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica**".

Sulla base della predetta disposizione l'Ente esattore deve procedere all'espropriazione forzata, ovvero alla notifica del fermo amministrativo entro sei mesi dall'avviso di intimazione. In mancanza, prima di procedere, l'agente della riscossione dovrà notificare nuovo avviso ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.

SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI MAGGIORAZIONE (1)

Si eccipisce l'illegittimità della somma dovuta a titolo di maggiorazione, qualora venga dimostrata la ritualità degli atti sottostanti la cartella opposta.

Le maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981 violano il principio di buon andamento dell'amministrazione in quanto si traducono in un ingiustificato aggravio di spese per il cittadino, costretto a pagare onerosi costi aggiuntivi, in contrasto con l'art. 52 comma 5 lett. c) del D.Lvo. 446/97.

Non si comprende infatti perché debba essere irrogata una sanzione a titolo di maggiorazione che dovrebbe essere stata, secondo quanto descritto nella cartella, richiesta insieme alla contravvenzione.

Rilevato, che la maggiorazione si calcola ex art. 27/co 6 L. 689/81 ed è stabilita nel 20% annuo a decorrere dalla maturazione di quello in cui la sanzione diventa esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Non possiamo non rilevare come la maggiorazione opererebbe in mancanza di precedente rigetto del ricorso da parte del Prefetto e/o Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione propedeutico, ma anche in caso di inerzia colposa della P.A. senza alcuna messa in mora.

Tali questioni sono state fatte oggetto di autorevole dettato sia la Suprema Corte di Cassazione e sia dei giudici di pace (Cass., n. 3701/2007; Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 114/2015; Giudice

di Pace di Taranto n. 3024/2013; Giudice di Pace di Roma n. 24177/2013; Giudice di Pace di Salerno n. 3521/2012; Giudice di Pace di Mascalucia n. 514/2012; Giudice di Pace di Roma n. 12579/2012; Giudice di Pace di Rossano n. 468/2011; Giudice di Pace di Bari n. 4184/2010; Giudice di Pace di Roma n. 5534/2009). che hanno ritenuto illegittime le anzidette maggiorazioni ex art. 27 co. 6 L. 689/81; difatti, queste ultime, qualora siano iscritte a ruolo sulla base di verbali esecutivi relativi a violazioni del C.d.S., non sono assolutamente dovute, siccome l'art. 203 C.d.S., in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della L. n.689/81, prevede espressamente che, qualora non sia stato proposto ricorso al Prefetto (n.d.r.: o, in alternativa, al Giudice di Pace) e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo soltanto per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Ne deriva pure che la sanzione-maggiorazione non essendo accessoria, ha natura di sanzione autonoma seppur derivata da quella prioritaria.

Tuttavia, nella fattispecie in esame la maggiorazione non è stata fatta oggetto né di accertamento né di contestazione o di notifica alcuna, come è desumibile dalla circostanza per cui nella descrizione contenuta in cartella non si fa riferimento ad alcuna ordinanza ex art. 18 L. 689/1981 bensì esclusivamente al verbale di riferimento.

In conclusione, per la carenza di contestazione sopra indicata, il credito di cui alle maggiorazioni risulta del tutto inesistente e pertanto illegittimamente iscritto a ruolo; ragioni per la quale se ne chiede l'annullamento assieme alla sanzione principale.

ISTANZA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

L'opponente, come rappresenta, fa istanza affinché l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati venga nel frattempo sospesa in considerazione della loro palese illegittimità e delle difficoltà di pagamento per l'opponente.

Quanto al *fumus boni iuris*, si richiamano tutti i motivi dedotti nella presente opposizione. Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che l'entità delle sanzioni sono di importo tale da non consentire per la stessa, il pronto reperimento delle risorse di danaro liquido per far fronte al pagamento; conseguentemente l'ingiusta ed illegittima esecuzione esattoriale comporterebbe, il pregiudizio di vedere abbassato ulteriormente il suo tenore di vita. A causa di questi facilmente desumibili disagi subiti dall'opponente appare opportuna la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, almeno sino alla definizione in primo grado del presente giudizio.

Tanto premesso, l'opponente come rappresenta e difesa

CITA

COMUNE di Alcamo, in persona del Sig. Sindaco p.t., domiciliato presso la sede della casa comunale di Alcamo (TP), cap 91011. Piazza Ciullo

e

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede legale di Palermo, cap 90139, nella via Orsini n. 9

a comparire innanzi al Giudice di Pace di Corleone, presso i locali di sue ordinarie sedute, per l'udienza del **13.07.2017 ore 9.00**, con invito a costituirsi entro 20 giorni prima di detta udienza dinanzi al Giudice designato ex art. 168 C.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto si procederà in sua legittima contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo signor Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.

- **In via preliminare**, sospendere i provvedimenti opposti.

- **nel merito**, annullare la cartella di pagamento n. 29620170014108103 di € 141,02 emessa da Riscossione Sicilia SPA:

- **nel merito in via subordinata**, dichiarare illegittima la cartella di pagamento n. 29620170014108103 di € 141,02 emessa da Riscossione Sicilia SPA, per le maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. n. 689/1981 contenute nella cartella de qua.

- **Con vittoria di spese** e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di averne fatto anticipazione.

Con riserva di ulteriormente articolare, dedurre e produrre.

Si allegano i documenti in narrativa di cui a separato elenco.

Si dichiara che il valore della causa è pari ad Euro 141,02; pertanto, l'importo del Contributo Unificato ammonta ad Euro 43,00

Corleone li, 26.05.2017

Avv. Dr. *Mauro Di Lorenzo*



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Mario Di Lorenzo, con studio in Corleone (PA), via Carmine 3, CF: DLRMRA70T04D009H, P.IVA: 05991300822 nella mia qualità di difensore e domiciliatario di Salvaggio Rosa Maria (C.F.: SLVRMR67B46C654B), nata a Chiusa Sclafani (PA) il 06.02.1967, giusta procura alle liti in atti, ho


NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegato atto di citazione, tramite mia PEC: avv.mariodilorenzo@pec.it con allegato munito di firma digitale di cui attesto la conformità all'originale ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 82/2005, prodotto a favore di Salvaggio Rosa Maria (C.F.: SLVRMR67B46C654B), nata a Chiusa Sclafani (PA) il 06.02.1967 e contro il Comune di Alcamo nonché contro Riscossione Sicilia SPA, nell'instaurando giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace di Corleone, nonché procura alle liti a me rilasciata da Salvaggio Rosa Maria originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:

- 1) **COMUNE di Alcamo**, in persona del Sig. Sindaco p.t., domiciliato presso la sede della casa comunale di Alcamo (TP), cap 91011, Piazza Ciullo 1, trasmettendone copia informatica all'indirizzo PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it estratto in data corrispondente a quella della notifica, dal seguente pubblico elenco: www.indicepa.gov.it

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- 1) atto di citazione
 - 2) procura alle liti
- Corleone li, 26.05.2017

Avv. Mario Di Lorenzo


- 2) **COMUNE di Alcamo**, in persona del Sig. Sindaco p.t., domiciliato presso la sede della casa comunale di Alcamo (TP), cap 91011, Piazza Ciullo 1, trasmettendone copia informatica all'indirizzo PEC: comunedialcamo.tp.protocollo@pa.postacertificata.gov.it estratto in data corrispondente a quella della notifica, dal seguente pubblico elenco: www.indicepa.gov.it

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- 1) atto di citazione
 - 2) procura alle liti
- Corleone li, 26.05.2017

Avv. Mario Di Lorenzo


- 3) **RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede legale di Palermo, cap 90139, nella via Orsini n. 9, trasmettendone copia informatica all'indirizzo PEC: direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it estratto in data corrispondente a quella di notifica, dal seguente pubblico elenco: www.inipec.gov.it

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- 1) atto di citazione
 - 2) procura alle liti
- Corleone li, 26.05.2017

Avv. Mario Di Lorenzo



PROCURA

GIUDICE DI PACE DI CORLEONE

Salvaggio Rosa Maria (C.F.: SLVRMR67B46C654B), nata a Chiusa Sclafani (PA) il 06.02.1967, nomina procuratore e difensore di fiducia l'Avv. Mario Di Lorenzo del Foro di Termini Imerese, presso il cui studio sito in Corleone (PA) via Carmine n. 3, elegge domicilio conferendo allo stesso ogni e qualsiasi facoltà di legge, di eleggere nuovo domicilio, nonché di farsi sostituire, nominare consulenti, chiedere, richiedere, intervenire sottoscrivere, in nome per conto e nell'interesse del sottoscritto, ogni atto che interessa il procedimento, nonché di rinunciare all'eventuale giudizio o agli atti dello stesso e/o accettare la rinuncia, di chiamare terzi in causa.

Il sottoscritto procuratore presta il consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 per l'espletamento del mandato.

Corleone Il, 28.03.2017


Vera la firma
Avv. Mario Di Lorenzo


ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Mario Di Lorenzo dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.